

49105/15
54

49105/15

5



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione II penale

composta da

dott. Domenico Gallo - Presidente -

Sentenza n. 2310/2015

dott. ssa Mirella Cervadoro - Consigliere -

C.C. 4/12/2015

dott. Luigi Agostinacchio - Consigliere -

R.G.N. 39157/2015

dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone - Consigliere relatore -

dott. Fabrizio Di Marzio - Consigliere

ha pronunciato la seguente

OSENTENZA

Sul ricorso proposto da Bacio Terracino Francesco nato a Napoli il 24/1/1965 avverso l'ordinanza del Tribunale di Ancona, sezione del riesame in data 7/8/2015;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito per l'indagato l'avv. Francesco Liguori che si e' riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 13/7/2015 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona disponeva l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Vestoso Bruno in relazione ad una serie di rapina pluriaggravate ai danni di agenzia di istituti bancari.

1.1. Avverso tale provvedimento proponeva istanza di riesame l'indagato contestando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari meritevoli di tutela attraverso la misura della custodia in carcere.

1.2. Il Tribunale di Ancona, sezione del riesame, con ordinanza del 7/8/2015, respingeva l'istanza proposta, confermando il provvedimento impugnato.

2. Ricorre per Cassazione l'indagato, sollevando i seguenti motivi di gravame:

2.1 violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 e 63 cod. proc. pen. Eccepisce la mancanza di un'autonoma valutazione da parte del Giudice rispetto alla richiesta del P.M., rilevando che nell'ordinanza impugnata non viene data alcuna risposta alle richieste avanzate dalla difesa in sede di riesame.

2.2. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. per l'assenza totale di motivazione in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari ed all'idoneità esclusiva della misura della custodia in carcere con specifico riferimento all'impossibilità di applicare la misura degli arresti domiciliari con l'uso di dispositivi elettronici.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta fondato e merita accoglimento con conseguente annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Rileva, infatti, il Collegio che dalla lettura del provvedimento impugnato non risulta quali siano i gravi indizi di colpevolezza emersi a carico dell'attuale ricorrente in relazione alle diverse rapine descritte nella provvisoria imputazione riportata nell'ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari di Ancona, essendosi limitato il Tribunale a riportare gli indizi genericamente attribuiti ai componenti di un medesimo gruppo criminale, del quale farebbe parte l'attuale ricorrente; segnatamente il Tribunale non spiega neppure in relazione a quali rapine il Bacio Terracino e' indagato e quindi non e' dato di comprendere come gli elementi emersi dall'analisi dei tabulati possono essere collegati alla ipotizzata partecipazione dell'indagato stesso ai fatti delittuosi provvisoriamente contestati.

E' pur vero che nell'ordinanza cautelare genetica sopra richiamata e' contenuta una completa analisi degli elementi indiziari acquisiti a carico dell'indagato esaminati in relazione alle diverse rapine ed a tali valutazioni si e' rifatto il Tribunale di Ancona in sede di riesame del provvedimento applicativo della misura cautelare. Ma rileva, al riguardo, il Collegio che, in tema di motivazione *per relationem*, e' legittima la decisione che, disattendendo le censure dell'appellante, si uniformi, sia per la *ratio*



decidendi, sia per gli elementi di prova, ai medesimi argomenti valorizzati dal primo giudice, se la consistenza probatoria di essi è così prevalente ed assorbente da rendere superflua ogni ulteriore considerazione, come nell'ipotesi in cui siano dedotte questioni già esaminate o risolte, oppure questioni generiche, superflue o palesemente inconsistenti; solo in queste ipotesi il giudice dell'impugnazione può motivare per *relationem* e trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati (sez. 5 n. 3751 del 15/2/2000, Rv. 215722; sez. 4 n. 38824 del 17/9/2009, Rv. 241062); viceversa deve considerarsi viziata da difetto di motivazione la sentenza di appello che, in presenza di specifiche censure su uno o più punti della decisione impugnata, motivi per *relationem*, limitandosi a richiamare quest'ultima (sez. 3 n. 24252 del 13/5/2010, Rv. 247287). In sostanza in questo caso il giudice di appello non può limitarsi a riprodurre la decisione confermata, dichiarando in termini apodittici e stereotipati di aderirvi, senza dare conto degli specifici motivi d'impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado e senza argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza degli stessi, non potendosi in tali casi evocare lo schema della motivazione per *relationem* (sez. 6 n. 49754 del 21/11/2012, Rv. 254102). Detti principi devono a maggior ragione trovare applicazione nel giudizio di riesame avverso provvedimenti restrittivi della libertà anche personale, avendo questa Corte, costantemente, affermato che, in tema di misure cautelari, l'obbligo di motivazione non può ritenersi adempiuto qualora l'ordinanza del tribunale della libertà contenga una motivazione "per *relationem*" che si risolva nel mero richiamo alle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, omettendo la valutazione delle doglianze contenute nella richiesta di riesame (sez. 1 n. 43464 del 1/10/2004, Rv. 231022; sez. 6 n. 9752 del 29/1/2014, Rv. 259111). Ed appunto nel caso di specie il Tribunale di Ancona non si è adeguatamente confrontato con le doglianze che erano state sollevate in sede di riesame con specifico riferimento alla localizzazione delle utenze riconducibili al ricorrente in occasione della consumazione delle rapine indicate nell'imputazione provvisoria contenuta nell'ordinanza applicativa della misura cautelare nonché con riguardo ai rilievi difensivi mossi alle comparazioni fisionomiche di cui si dava atto nell'ordinanza generica.

Quanto poi al secondo motivo proposto, rileva il Collegio che il Tribunale non ha reso una motivazione esaustiva in ordine all'impossibilità



di applicare la misura degli arresti domiciliari con l'applicazione degli strumenti di controllo elettronico di cui all'art. 275 bis cod. proc. pen. Ora in punto di diritto e con riferimento alla doglianza proposta dal ricorrente, prima dell'intervento del recente intervento del legislatore di cui si dirà nel seguito, questa Corte aveva stabilito che, in tema di misure cautelari personali, la previsione di cui all'art. 275 bis cod. proc. pen., introdotta dal D.L. 24 novembre 2000, n. 341, art. 16, conv. dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4 -stabilendo che il giudice nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare possa prescrivere, in considerazione della natura e del grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, l'adozione di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di controllo - non introduce una misura coercitiva ulteriore, rispetto a quelle elencate negli artt. 281 ss. cod. proc. pen., ma unicamente una condizione sospensiva della custodia in carcere, a cui applicazione viene disposta dal giudice contestualmente agli arresti domiciliari e subordinatamente al consenso dell'indagato all'adozione dello strumento elettronico. Ne deriva che il suddetto braccialetto rappresentava una cautela che il giudice può adottare, se lo ritiene necessario, non già ai fini della adeguatezza della misura più lieve, vale a dire per rafforzare il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione ma ai fini del giudizio, da compiersi nel procedimento di scelta delle misure, sulla capacità effettiva dell'indagato di autolimitare la propria libertà personale di movimento, assumendo l'impegno di installare il braccialetto e di osservare le relative prescrizioni. (sez. 5 n. 40680 del 19/6/2012, Rv. 253716; sez. 3 n. 7421 del 3/12/2014, Rv. 262418).

Questa impostazione deve essere rivista alla luce del mutato quadro normativo introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. a) d.l. 23 dicembre 2013 n. 146 convertito nella legge 21 febbraio 2014 n. 10) che ha riformulato l'art. 275 bis cod. proc. pen., nel senso che al comma 1 primo periodo le parole <<se lo ritiene necessario>> sono state sostituite da quelle <<salvo che le ritenga non necessarie>>. A ciò consegue che oggi, di regola, la misura degli arresti domiciliari debba essere applicata attraverso la prescrizione di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria; è, comunque, fatta salva dalla nuova normativa la facoltà del giudice di non disporre l'adozione delle suddette procedure in considerazione della natura e del grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.



Sulla base del testo normativo, quindi, l'applicazione della misura degli arresti domiciliari con le particolari modalità di controllo non può essere più considerata solo una mera modalità di esecuzione di una misura cautelare, come sopra ritenuto da questa nella vigenza della precedente versione dell'art. 275 bis cod. proc. pen., costituendo, invece, la regola generale in tema di applicazione della misura degli arresti domiciliari, con la sola eccezione rimessa alla prudente valutazione del giudice in relazione alle esigenze cautelari sottese alla privazione della libertà personale dell'indagato, dovendo, quindi, il giudice, specificare le ragioni per le quali non viene ritenuta idonea la misura degli arresti domiciliari con gli speciali strumenti di controllo di cui all'art. 275 bis cod. proc. pen. A tale onere motivazionale, imposto nel nuovo contesto normativo, il Tribunale di Ancona non ha affatto ottemperato, limitandosi ad affermazioni apodittiche circa la necessita della misura cautelare in carcere e non prendendo neppure in considerazione la misura cautelare degli arresti domiciliari così come oggi prevista in via ordinaria, cioè con l'uso di strumenti elettronici di controllo.

Per colmare adeguatamente i segnalati deficit di motivazione l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Ancona per nuovo esame. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario ove l'indagato si trova ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Ancona per nuovo esame.

Si provveda a norma dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Così deliberato in camera di consiglio, il 4 dicembre 2015

Il Consigliere estensore

Dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone

Il Presidente

Dott. Domenico Gallo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 11 DIC. 2015



CANCELLIERE
Claudia Pianelli